



COMUNE DI ORSOEGNA
Provincia di Chieti

ORIGINALE

Registro Generale n. 51

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 24 DEL 28-10-2020

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO. REGOLAMENTAZIONE ACCESSI CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 1 E 2 NOVEMBRE 2020.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di ottobre, il Sindaco Salerni Ernesto

VISTO il decreto - legge 23 febbraio n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto- legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1Q marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del ID marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23-febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del decreto-legge n.6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale di emergenza nazionale prorogata fino al 31/01/2021;

CONSIDERATO il forte aumento della ripresa dei contagi da virus COVID-19, anche in Regione Abruzzo, e che nei giorni precedenti quelli di Ognissanti, e della Commemorazione dei defunti, vi sarà un considerevole aumento della presenza di cittadini all'interno del Cimitero Comunale;

VISTO il DPCM del 25 ottobre 2020 recanti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

1. L'orario di apertura del cimitero, in occasione della commemorazione dei defunti nei giorni 31/10/2020, 01/11/2020 e 02/11/2020 sarà dalle ore 08:00 alle ore 19:00;
2. L'accesso e l'uscita dei visitatori alla struttura è consentito soltanto dal cancello principale;
3. All'interno del cimitero è consentita contemporaneamente, a scopo precauzionale, la permanenza a non più di 100 visitatori, muniti di idonea mascherina e con invito ad utilizzare igienizzante per le mani, si fa obbligo inoltre di mantenere la distanza interpersonale di mt. 1,5;
4. La permanenza all'interno della struttura cimiteriale deve essere limitata al tempo strettamente necessario e, comunque non oltre 30 minuti;
5. E' vietato formare assembramenti sia nello spiazzo antistante il cimitero e sia all'interno della struttura;

DISPONE


- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Orsogna e sul sito web del Comune;
- di notificare la presente ordinanza alla Polizia Locale e alla locale Stazione dei Carabinieri per la corretta esecuzione della stessa;
- che le forze dell'ordine saranno coadiuvate dalla locale Associazione di Protezione Civile.

AVVERTE

Che, in caso di inottemperanza, si provvederà coattivamente alla rimozione dell'occupazione abusiva con addebito delle relative spese ed irrogazione della sanzione amministrativa.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Abruzzo, oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabatini Cristiana